

Il premierato che funziona

La proposta dell'Istituto Bruno Leoni

1. Introduzione. La forma di governo a 75 anni dall'approvazione della Costituzione

La Costituzione italiana detta poche regole per la forma di governo: la necessità di una fiducia espressa al governo; una posizione formalmente paritaria del Presidente del Consiglio all'interno del governo, con deboli poteri di coordinamento e direzione; un potere di scioglimento delle Camere intestato al Presidente della Repubblica; un potere di indirizzo politico condiviso tra Parlamento e governo.

La forma di governo si è adeguata alle dinamiche democratiche contemporanee – vocate a una maggiore capacità e rapidità di assumere decisioni e a una maggiore condivisione di sovranità con i livelli di governo interni e esterni allo Stato – e alla fragilità del sistema partitico forzando l'interpretazione testuale della Costituzione per raggiungere il risultato di esecutivi più spediti nella definizione e realizzazione dell'indirizzo politico e più identificabili, anche dal punto di vista della comunicazione politica, nel Presidente del Consiglio.

Di quel che c'è scritto in Costituzione, nella prassi costituzionale, non resta molto.

Il governo è forte nei poteri acquisiti, spesso oltre se non contro la Costituzione, come avviene nell'abuso della decretazione d'urgenza e della questione di fiducia. Sono solo due, le più note, tra le forzature a cui i governi ricorrono in mancanza di ulteriori strumenti ordinari di coordinamento dell'indirizzo politico con il Parlamento e in presenza di iter parlamentari inutilmente lunghi.

A tale crescente importanza dell'esecutivo, coerente con quanto avviene nelle altre democrazie europee, non ha corrisposto un adeguamento dei rapporti sia interni al governo stesso che con gli altri poteri costituzionali. Nei rapporti interni al governo, è dalla crisi della cd. Prima Repubblica, e degli equilibri partitici che la reggevano, che il Presidente del Consiglio prova a recuperare una centralità attraverso funzioni di alta amministrazione, che non toccano però il cuore politico dei suoi rapporti con gli altri ministri. Il governo è in sostanza l'organo decidente per eccellenza, ma effimero nella durata e fragile nella compattezza: come un cristallo, la sua solidità è solo apparente e dipende più dalla

tenuta dei legami interni alla maggioranza che non dal suo ordinato rapporto con il Parlamento da un lato, e tra gli organi interni dall'altro.

La crisi dei partiti della cd. Prima Repubblica ha messo in luce i problemi di una forma di governo debolmente razionalizzata e ha costretto il Presidente della Repubblica a entrare con sempre più determinazione nel circuito politico.

Al riparo delle scelte del Presidente e stretto dalla funzione di governo dell'Esecutivo, oltre che di supplenza della Corte costituzionale, il Parlamento ha smesso di esprimere qualsiasi capacità politica, sia legislativa che di indirizzo e controllo. Lo dimostrano su tutti le forzature della decretazione d'urgenza, dei maxi emendamenti, del monocameralismo di fatto applicato – attraverso un abnorme ricorso alla fiducia – anche a leggi importanti come la legge di bilancio.

Come riportato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, nei primi tre anni della XVIII legislatura (fino cioè al limite di osservazione dell'ultimo rapporto disponibile) in termini di numero di parole, i decreti legge convertiti occupano il 71% del numero di parole complessivo delle leggi approvate nella Legislatura. Considerando che c'è stata di mezzo la pandemia, è utile un confronto con i primi tre anni della XVII: ebbene, il peso dei decreti-legge convertiti sul totale delle leggi approvate passa "solo" dal 31% del primo triennio della XVII Legislatura (61 su 197) al 35% della XVIII Legislatura (59 su 171). In entrambi i periodi di riferimento (pre e durante il Covid 19, quindi), il ricorso al voto di fiducia per la conversione dei decreti-legge è stato del 44%, mentre si è rafforzata la tendenza al "monocameralismo alternato", che è passata dall'83,6% al 91,5%.

Il governo, quindi, è il titolare di fatto della produzione legislativa, ma è anche il titolare delle decisioni prese a livello europeo, oltre che dei rapporti internazionali.

Ragionare su come adeguare la Costituzione alla realtà dei rapporti e dell'organizzazione dei poteri costituzionali è, prima che una scelta politica, una manifestazione di rispetto della Costituzione stessa. Una esigenza, questa, evidentemente condivisa dalla maggior parte delle istanze politiche e delle sensibilità istituzionali che si sono avvicendate negli ultimi quaranta anni.

Come ben noto, infatti, i tentativi di riforma costituzionale sono stati tutti generalmente ispirati al riconoscimento della necessità di formalizzare una maggiore capacità decisionale e stabilità dell'esecutivo.

In particolare, sono state negli anni suggerite forme di rafforzamento della posizione del vertice del potere esecutivo, seguendo modelli ricavati dall'esperienza comparata, quali il cosiddetto premierato o il cosiddetto cancellierato. All'interno di questi modelli, il vertice del potere esecutivo viene dotato di attribuzioni particolari con riferimento: al potere di nomina e revoca dei ministri; alla titolarità della relazione fiduciaria con il Parlamento; alla titolarità del (o compartecipazione al) potere di scioglimento anticipato della legislatura.

Ripercorrendo rapidamente la storia dei più significativi tra questi tentativi, può anzitutto ricordarsi la prima Commissione parlamentare bicamerale per le riforme istituzionali (cosiddetta Commissione Bozzi), che aveva proposto una

fiducia espressa al Presidente del Consiglio dal Parlamento in seduta comune. Più articolati i lavori della seconda Commissione bicamerale (cosiddetta Commissione De Mita-Iotti), che si conclusero con un progetto di legge costituzionale che interveniva sulle modalità di nomina del vertice dell'esecutivo (denominato Primo ministro), sull'attribuzione a quest'ultimo del potere di nomina e di revoca dei ministri, nonché sulle modalità di sostituzione dei governi attraverso l'introduzione della cosiddetta «sfiducia costruttiva». A seguire, una nuova Commissione bicamerale (cosiddetta Commissione D'Alema) predispose un progetto di revisione costituzionale imperniato sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che avrebbe nominato il Primo Ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati. All'interno di quella stessa Commissione bicamerale, il Comitato sulla forma di governo propose anche, su iniziativa del relatore sen. Salvi, l'indicazione in scheda elettorale del candidato premier.

Nella XIV legislatura, il Parlamento approvò una legge costituzionale, che ridisegnava anch'essa la forma di governo nel senso della centralità del Primo ministro: tale riforma, non venne confermata dal referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006. Ancora, nel primissimo avvio della XVII legislatura, il Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali – istituito dal Presidente della Repubblica Napolitano e composto dai senn. Mario Mauro e Quagliariello, dall'on. Violante, dal prof. Onida – propose un progetto di razionalizzazione della forma di governo parlamentare, attraverso l'introduzione, da una parte, del potere di proposta al Capo dello Stato della nomina e della revoca dei ministri da parte del Presidente del Consiglio e, dall'altra, della mozione di sfiducia costruttiva. Nel corso della medesima legislatura, una Commissione istituita dal Presidente del Consiglio (on. Letta), presieduta dal ministro delle riforme istituzionali (sen. Quagliariello) e composta da trentacinque esperti, dopo aver considerato diverse possibili opzioni, espresse una preferenza per la forma di governo parlamentare del Primo Ministro.

Questi precedenti mostrano un impegno trasversale a individuare le modifiche alla forma di governo necessarie a adeguare la cornice istituzionale al ruolo che il potere esecutivo ha e deve avere nelle democrazie contemporanee e, quindi, a evitare che la prassi politica continui a prendere il sopravvento sulle regole costituzionali.

L'Istituto Bruno Leoni condivide questa esigenza, con il doppio obiettivo di adeguare la forma di governo a sistemi democratici dove è richiesta una solida e chiara responsabilità di indirizzo politico verso i cittadini e verso gli Stati terzi; e di non mortificare il valore delle norme costituzionali, con interpretazioni e prassi che rendono impropriamente (e pericolosamente) la Costituzione subordinata al volere politico.

La proposta di riforma costituzionale approvata dal governo in carica e attualmente in discussione in prima lettura al Senato, ad avviso dell'Istituto, è condivisibile nell'intenzione, ma non adeguata agli obiettivi che si prefigge.

2. La proposta di riforma presentata dal governo Meloni: il cosiddetto premierato (disegno di legge costituzionale n. 935 del 15 novembre 2023)

L'obiettivo di riforma figurava nel programma di coalizione del centrodestra

presentato in occasione delle elezioni politiche generali dell'autunno del 2022. Quel programma non presentava linee dettagliate di riforma, limitandosi a esprimere una preferenza per il modello di tipo presidenzialista. Questo generico riferimento venne confermato dal Presidente incaricato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni programmatiche rese al Parlamento in occasione del voto di fiducia.

Il disegno di legge costituzionale approvato dal governo rappresenta quindi un primo, significativo ripensamento del governo, dal momento che la legittimazione popolare si sposta dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio dei ministri. Nondimeno, il progetto resta coerente con l'idea di individuare per via elettorale il vertice del potere esecutivo (non più, appunto, il Presidente della Repubblica, ma tornato ad essere il Presidente del Consiglio).

D'altronde, lo stesso governo, [nell'atto di approvazione del relativo disegno di legge costituzionale](#) (n. 935, presentato al Senato in data 15.11.2023), ha espressamente fatto riferimento all'obiettivo «di rafforzare la stabilità dei governi, consentendo l'attuazione di indirizzi politici di medio-lungo periodo»; di «consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell'indirizzo politico della Nazione»; di «favorire la coesione degli schieramenti elettorali»; di «evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare».

Il testo del disegno di legge è composto da cinque articoli, oltre alle norme transitorie. L'analisi che segue riguarda il testo originario, tenendo presenti le proposte emendative che il governo ha depositato in commissione al Senato.

1. L'art. 1 abroga il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, che nella formulazione attuale attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Se approvato, gli unici senatori a vita sarebbero gli ex Presidenti della Repubblica (come disposto all'art. 5 del ddl, resterebbero in carica i senatori a vita nominati prima della modifica costituzionale).
2. L'art. 2 elimina la possibilità per il Presidente della Repubblica di sciogliere una sola tra Camera e Senato; pertanto – se approvato – le due Camere andranno sciolte contemporaneamente (ciò, del resto, è sempre accaduto nella storia repubblicana, tranne in tre occasioni precedenti il 1963, quando la durata del Senato venne allineata a quella della Camera). Inoltre, l'eccezione alla regola del "semestre bianco", secondo cui il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere anche se negli ultimi sei mesi del suo mandato, purché coincidano con la fine della legislatura, viene generalizzata nella formula «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto». Se si comprende l'intenzione di coordinare tale possibilità al caso in cui lo scioglimento sia chiesto dal Presidente del Consiglio, si ritiene tuttavia inopportuna la formula dell'«atto dovuto» per le attribuzioni del Presidente.
3. L'art. 3 sostituisce integralmente l'attuale art. 92 della Costituzione e introduce: l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, contestuale a quella delle Camere; il limite di mandato; l'indicazione di una formula elettorale con premio di maggioranza (quindi di base proporzionale); il potere del Presiden-

te del Consiglio di proporre la nomina e revoca dei ministri. L'inserimento, tra gli emendamenti governativi, della possibilità per il premier di proporre la revoca dei ministri al Presidente della Repubblica costituisce un necessario passaggio per consentire allo stesso di dirigere efficacemente la politica del proprio governo. È noto che nel sistema vigente l'assenza di questo potere è stata aggirata attraverso il ricorso alla "sfiducia individuale", laddove il ministro resista agli "inviti" alle dimissioni. Attraverso di essa, il presidente del consiglio di fatto chiede alla sua stessa maggioranza di revocare un ministro. Ma si tratta di un artificio che sarebbe bene evitare, attraverso una esplicita possibilità di revoca di uno o più ministri.

4. L'art. 4 modifica il testo dell'attuale art. 94 della Costituzione, che disciplina il vincolo di fiducia iniziale dell'esecutivo nei confronti delle Camere. Tale voto viene mantenuto, nonostante la legittimazione diretta del Presidente del Consiglio vincitore delle elezioni politiche. Là dove quest'ultimo non ottenga la fiducia al primo tentativo, l'incarico viene rinnovato per un secondo e ultimo tentativo di ottenere la fiducia iniziale. Si prevede inoltre un esito diverso per le crisi di governo: se conseguenti a un voto su mozione di sfiducia, comportano lo scioglimento delle Camere; se invece è il Presidente del Consiglio a dimettersi senza voto su mozione di sfiducia, egli stesso può proporre lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica. Laddove non lo faccia, e ugualmente nel caso di morte, impedimento permanente o decadenza dall'incarico, il Presidente della Repubblica può conferire un nuovo mandato senza scioglimento delle Camere per una volta sola, a un parlamentare eletto in collegamento col Presidente dimissionario o, laddove possibile, a quest'ultimo. In sostanza, le crisi extraparlamentari possono essere risolte, per una volta soltanto, senza cessazione anticipata della legislatura. Non è definita l'ipotesi di crisi parlamentare dovuta non al voto di sfiducia, ma al voto conseguente a una questione di fiducia.

3. Questioni problematiche del ddl n. 935/2023

Il testo del disegno di legge presentato dal governo esibisce questioni problematiche intrinseche. L'esigenza di garantire un potere di governo più stabile nel tempo e responsabile politicamente mal si concilia, infatti, con alcune incongruenze interne alla logica e alla struttura della proposta stessa. In questa sede è possibile esporre sinteticamente i più rilevanti fra questi profili.

In particolare, si può osservare che:

1. Il mantenimento del vincolo di fiducia solleva un aspetto di possibile contrasto e, in ogni caso, di contraddittorietà con la legittimazione democratica diretta di cui gode il Presidente eletto. Dal punto di vista teorico, la fiducia parlamentare iniziale dovrebbe essere superata dall'investitura popolare: nei modelli di forme di governo, l'una esclude l'altra, dal momento che la prima è una "rappresentazione" della seconda. Dal punto di vista pratico, il mantenimento di entrambe le forme di legittimazione potrebbe per ipotesi portare a vere e proprie contraddizioni tra la volontà parlamentare e quella popolare.
2. La possibilità di "staffetta" tra il Presidente eletto e il suo possibile successore, se da una parte consente di conservare una certa flessibilità nella formazione dell'esecutivo non incoerente con un modello parlamentare, dall'altra

introduce un paradossale effetto di indebolimento proprio del Presidente eletto e, di converso, di rafforzamento della posizione del secondo incaricato. Mentre il primo sarebbe infatti esposto alla possibilità di sostituzione, il secondo può invece fare affidamento sulla prospettiva dell'inevitabile scioglimento anticipato delle Camere, in caso di sue dimissioni, per indurre queste ultime a prolungare il vincolo di fiducia nei confronti del suo esecutivo. Paradossalmente, insomma, colui che gode della legittimazione diretta popolare sarebbe in una posizione più precaria rispetto al suo successore, privo invece di analoga legittimazione. Questo effetto paradossale è stato percepito dallo stesso governo, che, nel presentare gli emendamenti al testo in esame in Senato, ha proposto di chiarire che in caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata le Camere debbano essere sciolte, mentre in caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio, spetta a lui la scelta tra proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere ovvero farsi da parte per consentire la nascita di un nuovo esecutivo. In quest'ultimo caso, e ugualmente nei casi di fine del mandato per fatti personalissimi del Presidente del Consiglio, il Presidente può affidare un nuovo incarico allo stesso presidente dimissionario o ad altro parlamentare eletto in collegamento, per una sola volta nella legislatura. Nella sostanza la proposta conduce a un sistema nel quale a un primo Presidente del Consiglio "eletto" può succedere nella legislatura – e per una sola volta – o egli stesso o un altro Presidente del consiglio membro delle Camere, ma sempre che l'eletto dia il suo assenso.

3. L'inserimento in Costituzione di un premio di maggioranza sembra implicitamente rinviare a una legge elettorale di tipo proporzionale; con ciò rischiando di cristallizzare un sistema di liste bloccate, nella quale i parlamentari più che eletti sono nominati da chi compila le liste, ovvero rinviando a un sistema con voto di preferenza, con gli effetti distruttivi che l'Italia ha già conosciuto (costi della campagna elettorale incontrollabili, competizione più interna alla lista che con le liste alternative, clientelismo, sovra-rappresentazione di gruppi di interesse particolarmente coesi...). È ovvio che l'inserimento del premio di maggioranza è necessario per evitare di ripetere l'esperienza israeliana, in cui il sistema dell'elezione diretta del premier è stata messa in crisi proprio dall'impianto proporzionale della legge elettorale. Ma esiste una strada alternativa: affermare in Costituzione semmai l'impianto maggioritario della legge elettorale, e rinviare alla legislazione ordinaria la redazione di una disciplina che favorisca la nascita di maggioranze parlamentari il più possibile coese.

4. La necessità di una riforma equilibrata e coerente rispetto agli obiettivi: alcune proposte

Gli emendamenti governativi al disegno di legge costituzionale presentato dal governo delineano una maggiore coerenza rispetto agli obiettivi dichiarati di rafforzamento della posizione del premier non solo all'atto dell'investitura, ma anche nell'esercizio delle sue funzioni, come si evince in particolare dalla previsione del potere di revoca dei ministri e dall'intestazione del potere di scioglimento. Restano però ancora alcune questioni problematiche, relativamente al momento di formazione del governo e, poi, di gestione della crisi.

Garantire una maggiore stabilità e solidità ai governi vuol dire infatti rafforzarne la responsabilità politica nei tre momenti logici e temporali in cui si svolge il mandato: nel momento di formazione, durante l'esercizio del mandato, nel momento di gestione delle crisi.

1. Sotto il primo aspetto, l'esigenza di distinguere il ruolo del Presidente rispetto a quello degli altri ministri, superando la formula del *primus inter pares* e in tal modo consentendo ai cittadini di individuare chiaramente in esso il responsabile della funzione di governo, può essere raggiunta anche attraverso la designazione sulla scheda elettorale, senza dunque la formula dell'elezione diretta. L'elezione diretta è la regola aurea nel disegno di riforma del governo Meloni: nella inversione da una riforma presidenziale (o semi presidenziale) al premierato, il punto che il governo ha voluto mantenere fermo è proprio quello del voto popolare. Tuttavia, **una modifica della proposta nel senso della designazione in scheda elettorale avrebbe due vantaggi, uno di livello costituzionale e l'altro di livello politico**. Quanto al primo, consentirebbe di mantenere il rapporto di fiducia più coerente di quanto non sia nell'attuale proposta e di evitare esiti contraddittori delle crisi di governo rispetto alla volontà direttamente espressa dal voto popolare. Quanto al secondo, contribuirebbe a rendere infondati i timori di una deriva plebiscitaria e/o autoritaria della forma di governo, spingendo le forze politiche in Parlamento a una riflessione più ponderata e condivisa circa la necessità di avere un Primo ministro chiaramente responsabile dell'operato di governo di fronte agli elettori. Anzi, la previsione di un voto di fiducia da esprimersi dal Parlamento in seduta comune, come già prospettato dalla Commissione Bozzi, confermerebbe l'importanza del passaggio in Parlamento.
2. Quanto alla gestione della crisi, l'obiettivo – condiviso dall'Istituto Bruno Leoni – è che anche in questo caso essa venga risolta in maniera politicamente responsabile, consentendo la sanzionabilità politica del governo in carica ma al tempo stesso permettendo una soluzione meno rigida dell'immediato ritorno alle urne, che potrebbe generare effetti di rapida caducità, inintenzionali alla riforma ma possibili data l'endemica instabilità del nostro sistema politico. La "staffetta" prevista dalla riforma non raggiunge nessuno di questi due scopi, poiché paradossalmente rende più forte e politicamente irresponsabile di fronte all'elettorato il Primo ministro non eletto, successore a quello eletto ma sfiduciato, senza tuttavia garantire una formula vicina ai governi di legislatura né la fine naturale della legislatura, dal momento che una "seconda possibilità" al governo viene data una sola volta. L'emendamento del governo presentato in Senato sembra corregge questi effetti, ma lascia ambigua la gestione delle crisi derivanti da un voto negativo sulle questioni di fiducia.
3. Oltre a tale necessario chiarimento, che dovrebbe andare nel senso di un trattamento uguale alla crisi derivante da un voto di sfiducia, resta involuta e ingessata la gestione della crisi derivante dalla mancata proposta di scioglimento delle Camere. In tal caso, infatti, si prevede che per una sola volta possa essere conferito un nuovo incarico a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente dimissionario. Si comprende bene la finalità di

questa limitazione: evitare i cosiddetti “ribaltoni”, cioè i casi in cui nel gioco parlamentare si formano nuove maggioranze che non si sono sottoposte con la loro proposta politica al voto degli elettori. Ma si potrebbe ben dare il caso, e ne abbiamo fatta ripetuta esperienza, che una maggioranza politica si sfarini nel corso di una crisi economica o sociale rilevante; in quel caso, e sempre che il Presidente del Consiglio eletto ne riconosca egli stesso la necessità, è utile consentire al Presidente della Repubblica di svolgere appieno le sue funzioni di garante della Costituzione, affidando alla sua responsabilità la proposta al Parlamento un nuovo Capo del governo. Semmai, piuttosto che limitare la possibilità di scelta del PdR in contesti di questa drammaticità, sarebbe più accettabile prevedere che comunque entro un tempo pre-determinato il nuovo governo cessi e si ritorni a votare. Un meccanismo lineare, chiaro e coerente con l’obiettivo di restituire alla responsabilità politica la gestione delle crisi di governo è dunque quello di affidare la proposta di scioglimento delle Camere al Primo ministro. Il premier avrebbe quindi attribuita la possibilità di determinare gli sviluppi della crisi di governo – nell’alternativa tra scioglimento anticipato e prosecuzione della legislatura – mentre al Presidente della Repubblica resterebbe il potere formale di scioglimento delle Camere, nel primo caso, e quello sostanziale di individuazione di un nuovo Primo ministro, nel secondo caso.

4. Infine, è timore comune che una riforma che rafforza l’esecutivo possa, specularmente, indebolire il Parlamento. Posto che la crisi del Parlamento ha motivazioni e caratteristiche interne allo stesso organo costituzionale e che quindi solo in parte dipende o dipenderebbe dalle attribuzioni del governo, sarebbe opportuno che in ogni caso il suo ruolo e la sua autorevolezza venissero esplicitati attraverso **un più ampio ricorso alla formula della seduta comune, nelle fasi di formazione ed eventuale cessazione del mandato governativo**. Non sarebbe solo una questione estetica: la convocazione del Parlamento in seduta comune confermerebbe e sottolineerebbe l’importanza del voto che sono chiamati a esprimere i parlamentari e, dunque, della funzione di indirizzo e controllo che il Parlamento manterrebbe nella sua integralità.

5. Conclusioni. Le ragioni di una riforma essenziale

Il fallimento delle Bicamerali e delle grandi revisioni del 2006 e del 2016 e il buon esito, invece, delle riforme molto specifiche (già quattro negli ultimi tre anni) che hanno interessato il testo della Costituzione mostrano l’ovvio: cambiare la Carta fondamentale si può, ma è meglio farlo in maniera puntuale, così da non impegnare né le forze politiche né eventualmente gli elettori alla decisione, per quanto falsa, di tradire “la Costituzione più bella del mondo”.

Le riforme costituzionali non si pesano in caratteri. Alla nostra forma di governo servono pochi, essenziali interventi: evitare che il Parlamento diventi definitivamente il fantasma di se stesso; restituire ai cittadini la scelta del titolare dell’indirizzo politico e riaffermare la responsabilità di governare; consentire al governo di avere una forza intrinseca e una compattezza interna, attribuendo al premier poteri analoghi a quelli che esercitano i suoi omologhi nei governi della liberaldemocrazia europea. Conforta, in tal senso, che le forme mature di parlamentarismo, dal Regno Unito alla Spagna, dalla Germania alla Svezia, sono andate tutte nella direzione di un rafforzamento dei poteri del Primo ministro,

specie proprio nei momenti di crisi di governo.

Il disegno di legge costituzionale presentato dal governo Meloni, pur condivisibile nelle intenzioni, deve esser modificato se vuole raggiungere proprio quegli obiettivi.

Le proposte qui avanzate offrono spunti per modificare direttamente il disegno di legge costituzionale del governo, senza porsi come una idea diversa e alternativa di riforma, ma proponendo dei miglioramenti. Questi sono stati pensati non soltanto per conferire un maggior grado di coerenza interna – aspetto imprescindibile per assicurare il buon funzionamento della riforma – ma anche per conseguire un maggior equilibrio istituzionale, così da favorire la convergenza più ampia possibile di diverse forze politiche sulla riforma. Tale convergenza potrebbe peraltro essere propiziata dal fatto che le soluzioni fin qui prospettate vanno nella direzione di alcune proposte avanzate nel corso degli scorsi anni da esponenti politici di diversa estrazione¹, manifestando in tal modo la possibilità di una più ampia e trasversale maggioranza di voto su un'ipotesi finale e definitiva di riforma.

1 Si fa riferimento al testo A del relatore Salvi alla Commissione bicamerale D'Alema per quanto riguarda il modello neo-parlamentare di legittimazione diretta del Primo Ministro (con la pubblicazione dei nomi dei candidati Primo Ministro sulla scheda elettorale collegati con i candidati all'elezione delle Camere), con l'integrazione della disciplina del potere di scioglimento, come nei disegni di legge Tonini-Morando (n.1662) e Malan (n. 1889) della XIV legislatura (2002).

Chi Siamo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.